

Paolo Marchetti
**Spazio politico e confini
nella scienza giuridica del tardo medioevo**

Estratto da
Distinguere, separare, condividere.
Confini nelle campagne dell'Italia medievale
a cura di Paola Guglielmotti

Reti Medievali Rivista, VII - 2006/1 (gennaio-giugno)
<http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Marchetti.htm>



Firenze University Press

Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo medioevo

di Paolo Marchetti

1. La nozione di confine politico: alcune precisazioni preliminari.

L'idea politico-giuridica di frontiera lineare, intesa come unica forma di manifestazione di un confine, è relativamente recente¹. Essa si impone, come pratica generalizzata, nel corso del XIX secolo. Da una parte il fenomeno asseconda spinte già in atto (politica fiscale, esigenze di carattere difensivo, organizzazione degli apparati di giustizia), dall'altra però è il frutto di nuove sollecitazioni che in questo secolo trovano la loro piena realizzazione (costruzione degli stati nazionali, riduzione della complessità ordinamentale delle formazioni politiche di antico regime a vantaggio dell'ordinamento statale destinato a divenire l'unico ordinamento vigente²).

Da questo momento in poi separare l'interno dall'esterno, stabilire ciò che sta dentro e ciò che sta fuori uno spazio determinato non è un'operazione difficile da compiere, anche se margini di incertezza sono destinati a permanere in alcuni casi, ma come dato assolutamente residuale. In fondo, come scrive Giorgio Lombardi, è il rivoluzionario principio di uguaglianza, proclamato sul piano giuridico e politico, che impedisce l'esistenza di statuti differenziati (individuali o collettivi che siano). In questo senso tutti i cittadini di uno stato debbono essere governati dalle stesse leggi le quali attribuiranno a ciascuno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Margini di incertezza e confusione non possono essere tollerati³.

La generalizzazione del confine politico lineare che gli stati europei estendono anche ai loro territori coloniali, giungendo così a una universalizzazione della prassi, rende superfluo qualsiasi approfondimento sul piano giuridico della nozione di confine. Esso non sarà nient'altro che il limite del territorio e della sovranità di uno stato.

Se sul piano del discorso giuridico la nozione di confine lineare riduce gli spazi di riflessione sul tema specifico delle limitazioni territoriali, in altri ambiti del sapere essa viene fortemente criticata.

Friedrich Ratzel (tra i primi ad apprezzare la valenza politica e antropologica della scienza geografica) alla fine del XIX secolo metteva in discussione la possibilità che i confini (sia sul piano naturale sia su quello delle organizzazioni politiche) potessero consistere in semplici linee. I confini erano piuttosto zone, destinati peraltro a un incessante spostamento, spinti da forze difficilmente contenibili. Anche il discorso di Ratzel, per quanto fondato sul piano dell'osservazione naturale, assumeva una forte carica ideologica. Esso infatti legittimava le rivendicazioni espansionistiche di alcuni stati (forti) a discapito di stati confinanti (deboli) destinati in maniera quasi ineluttabile a essere assorbiti dai primi⁴. D'altra parte, nello stesso periodo anche se in contesto differente, l'idea della frontiera mobile era stata sviluppata da F. J. Turner il quale sul paradigma della frontiera aveva ricostruito le vicende della formazione degli Stati Uniti d'America⁵.

Le affermazioni di Ratzel trovarono nelle varie scuole europee un discreto seguito, anche se spesso ne furono criticate le immediate trasposizioni sul piano dell'osservazione politica⁶. Lo sviluppo fattone da Karl Haushofer e dalla geopolitica nazista (con il suo corollario dello spazio vitale del Reich)⁷ ne decretarono però un declino inevitabile⁸. Le idee di Ratzel, comunque, nonostante il discredito in cui caddero all'indomani del secondo conflitto mondiale, non avevano mancato di influenzare il settore degli studi storici.

Il ricercare l'origine degli stati nazionali a ritroso nel tempo aveva portato molti storici (sulla spinta di impostazioni permeate da influenze idealiste e positiviste) a porre in linea di continuità le formazioni politiche dell'antichità con quelle contemporanee (con tutti i corollari della loro epifania, tra i quali appunto l'aspirazione alla definizione territoriale delle frontiere)⁹. Con una buona dose di anacronismo anche l'idea di ben definiti confini lineari era sembrata utile, da questo punto di vista, per seguire i processi di progressivo accorpamento territoriale che nei tempi della storia si era prodotto¹⁰. Al contrario, il suggerimento di Ratzel di considerare la linearizzazione delle frontiere come semplice operazione umana che si sovrapponeva a un substrato naturale non facilmente discernibile era un primo contributo utile a negare l'immodificabilità storica della pratica della determinazione lineare dei confini. D'altra parte, un'osservazione più attenta delle realtà politico-territoriali d'antico regime non poteva che portare a concludere che l'ossessione di chiudere lo spazio politico in impenetrabili linee di separazione doveva essere considerato un imperativo acquisito in un'epoca relativamente recente.

L'esigenza di marcare un'area di appartenenza costitutiva dell'identità di un gruppo sembra essere comunque una costante nello sviluppo storico delle civiltà¹¹. Il mito fondativo di Roma avviene proprio attraverso il tracciato di un solco che trae dall'indeterminazione uno spazio per costituirlo, appunto, come spazio di identità. Ed è proprio sul valore solenne della definizione di un confine che si consuma l'evento tragico della fondazione dell'*Urbs*. Neanche

i fratelli, da questo punto di vista, possono prendersi gioco dei confini. Per il mondo latino la traccia del vomere è il solco originario, primigenio, che individua lo spazio cittadino e separa l'interno dall'esterno, la città dalla campagna, l'ordine dal disordine¹². Il tracciare un confine non significa solo individuare un perimetro da difendere, ma anche uno spazio normativo. Émile Benveniste ha messo in evidenza come la parola *rex* sia legata, in qualche modo, all'espressione *regere fines*. Il re è colui che stabilisce ciò che è giusto, ciò che è retto, in contrapposizione a ciò che rinnega l'ordine e minaccia di ricondurre il *nomos* nel *caos*¹³.

Detto questo, però, bisogna riconoscere che forse non si è sempre riflettuto a sufficienza sul senso e sul valore di questa demarcazione, sul ruolo polifunzionale che un qualsiasi confine (anche un confine non territoriale) può assumere¹⁴.

2. *I confini delle formazioni politiche tardo medievali*

Molti storici si sono chiesti, nel corso del Novecento, se sia possibile parlare di confini politici determinati durante il corso del medioevo¹⁵. Il negarne l'esistenza è una conclusione connessa da una parte all'organizzazione del potere di tipo signorile-feudale, fatto che rendeva le frontiere decisamente instabili (essendo l'appartenenza territoriale un dato riferibile più a legami di tipo personale che non a una rivendicazione di sovranità), dall'altro alle insufficienze della scienza cartografica incapace di rappresentare con una certa precisione grandi aggregati territoriali, per lo meno sino al passaggio tra XVII e XVIII secolo. Per lungo tempo le carte geografiche sembrano rispondere più a criteri estetici e a intenti decorativi che non a precise esigenze descrittive¹⁶.

A queste considerazioni si è opposto, però, il fatto che le molteplici contestazioni di confine presenti negli archivi sono la prova più evidente di come le popolazioni percepiscono assai precocemente l'esistenza di linee di separazione tra differenti comunità. D'altra parte lo stesso sviluppo di precise politiche fiscali, giurisdizionali e di difesa sembrano imporre già nel tardo medioevo una determinazione abbastanza precisa degli ambiti territoriali appartenenti a ogni sovrano o signore.

In un saggio pubblicato qualche anno fa Daniel Nordman, a conclusione di un lungo percorso di ricerca, ha messo in evidenza come, per ciò che riguarda la Francia (una delle realtà politiche più studiate da questo punto di vista), non sia possibile ricostruire un processo di linearizzazione delle frontiere come processo continuo e progressivo. Sino a buona parte dell'epoca moderna le aree di confine del regno rispondono a criteri di separazione territoriale, rispetto ai possedimenti di altri potentati, che se non rifuggono in via di principio al carattere della esatta determinazione, non fanno di questo criterio una regola¹⁷.

Lo stesso discorso sviluppato da Nordman per la Francia potrebbe essere riferito alle altre formazioni politiche europee. Anche a quelle dotate di una minore estensione territoriale. Da questo punto di vista, poi, non può essere

trascurato il fatto che la stessa articolazione dello spazio politico in antico regime presuppone l'esistenza di ulteriori separazioni territoriali legate, evidentemente, all'esercizio di prerogative e poteri non ancora concentrati in un'unica istanza decisionale.

In fondo il fatto che un confine non sia necessariamente lineare non significa affatto che esso non esista. Si tratterà piuttosto di un confine complesso o difficile da determinare, ma non per questo del tutto evanescente.

3. *I fines publici nella scienza giuridica medievale*

Il ragionamento articolato dalla scienza giuridica tardo medievale sui confini sembra dimostrare che le regole per la determinazione di una limitazione territoriale sono enunciabili anche indipendentemente dalle acquisizioni di una scienza cartografica capace di descrivere con chiarezza l'estensione e la consistenza dei territori. E, d'altra parte, se si volesse rintracciare l'origine storica di un discorso sui confini politici (che forse sarebbe meglio definire *fines publici* come veniva fatto nella trattatistica dell'epoca) bisognerebbe andarlo a cercare nelle pagine dei giuristi. Un discorso sicuramente intricato e complesso (come alle volte erano gli stessi confini), ben lontano dalla semplice definizione del confine inteso come linea di separazione della sovranità territoriale di due stati, ma che sembra indispensabile affrontare per non cadere nella facile suggestione di considerare il gesto che traccia linee di separazione tra territori come una sorta di dato "naturalistico" e astorico, una pratica conaturata a ogni attività di appropriazione del suolo da parte di una comunità di individui.

Quando un giurista, nei secoli a cavallo tra medioevo ed età moderna, si chiede che cosa sia un confine territoriale non ha dubbi nel rispondere che si tratta di un elemento di divisione dello spazio. Ma, nel momento in cui deve descriverne le forme di manifestazione, avverte come solo in alcuni casi esso possa essere considerato nella sua dimensione lineare: assai spesso, infatti, un confine è un elemento del paesaggio terrestre dotato di una sua consistenza. Fiumi, laghi, mari, montagne, boschi e città possono, alle volte, essere considerati come altrettanti modi in cui un confine si materializza¹⁸. In questo contesto si può ben operare una distinzione tra confini naturali e artificiali, ma tenendo ben presente che la definizione di "confine naturale" non sta ancora a indicare, come avverrà dalla fine del XVIII secolo in poi, un limite assegnato provvidenzialmente dalla natura a un popolo quale misura delle sue aspirazioni territoriali, quanto piuttosto un elemento fisico dotato di una maggiore visibilità e stabilità rispetto a una qualsiasi opera posta in essere dall'uomo¹⁹. In altre parole la dimensione zonale di un confine non sembra inquietare troppo la scienza giuridica dell'epoca. Semmai è la vita che nei confini si manifesta che appare renderli alle volte minacciosi. Nelle zone poste al limite della possibilità di controllo del potere centrale si addensano infatti quegli elementi di perturbazione dell'ordine della *civitas* che sono capaci di sopravvivere come minaccia incombente. Come sostiene Bronislaw Geremek spesso gli emargi-

nati (coloro che appunto si trovavano ai margini), durante il medioevo, vivono in una “zona di confine”, tra città e campagna, tra lavoro e delinquenza, tra libero vagabondaggio e stabilizzazione corporativa²⁰.

Il confine, da questo punto di vista, è un vero e proprio spazio d’esistenza all’interno del quale vigono regole alle volte differenti da quelle dettate per il resto dei territori. E così, scrive Felino Sandei giurista della seconda metà del XV secolo, se in un atto normativo «fit mentio de habitantibus in certa regione vel provincia non comprehenduntur habitantibus in confinibus». Poi, quasi a voler sottolineare la natura ibrida e inquietante delle zone di confine inizia a parlare, con uno scarto che solo freudianamente potrebbe essere inteso, della capacità contrattuale degli ermafroditi, i quali nella loro identità indefinita riassumono le caratteristiche di entrambi i sessi pur non potendo essere interamente inseriti in alcuno di essi²¹.

Questa percezione della natura zonale dei confini politici da parte della scienza giuridica non deve però trarre in inganno. L’ammettere la possibilità che un confine sia dotato di una sua consistente dimensione spaziale non significa negarne la capacità di discernimento. Ciò di cui il giurista sembra consapevole è il fatto che i confini sono spesso il frutto di progressivi compromessi esistenziali tra popolazioni che vivono ai margini dei territori. La vita della montagna, del fiume, del bosco determina tracciati di separazione che spesso hanno poco a che vedere con astratti criteri di divisione territoriale. Ma al di là di questa osservazione c’è la convinzione che i confini sono anche zone di forte tensione politica e sociale. Ed è per questo che regole precise debbono essere dettate nel momento in cui contestazioni territoriali, di qualsiasi genere, rischiano di trasformare la tensione in conflitto. Ogni volta che la necessità lo richieda (ma senza l’ossessione della moderna geografia politica) un tracciato di confine può essere individuato valutando la fondatezza delle pretese dei contendenti.

Se c’è una cosa che colpisce addentrandosi nell’analisi delle regole espone dai giuristi per la determinazione dei confini è l’assenza di ogni discriminazione tra quelli che oggi definiremmo confini “interni” ed “esterni”. Il valore dei principi esposti, in altre parole, è comune a realtà territoriali dotate di una differente consistenza: un regno, un feudo, una città, una diocesi o una parrocchia, ad esempio, nel momento in cui vorranno determinare con precisione il tracciato di una linea di confine dovranno basare le loro pretese su di un complesso di argomenti sostanzialmente analoghi. Ogni confine “pubblico”, in fondo, assume un valore in ragione del grado di *iurisdictio* che tende, nel medesimo momento, a limitare ed evocare. Lo spazio politico medievale è percorso da una trama fitta di confini che, nell’insorgenza di un conflitto, il giurista è chiamato a descrivere nella maniera più precisa possibile. A parte il caso in cui l’uso della forza non sia in grado, di per sé, di porre fine al dissidio.

La memoria che la storia ci ha consegnato è continuamente percorsa da contese di confine sorte tra piccole comunità o vasti aggregati territoriali, ma, in maniera non differente, è possibile documentare l’esistenza di confini incontestati che resistono fortemente alla linearità, costruiti meno sulla base

di precise rivendicazioni politiche che non da abitudini e comportamenti sedimentati lentamente nel tempo (e, più tardi, i sovrani di queste terre se ne accorgeranno quando pretenderanno di separare in maniera inequivoca gli spazi della loro supremazia). Allo stesso modo non può essere trascurata l'esistenza di comunità che, nell'incertezza di una precisa demarcazione territoriale, riescono a mantenere, giocandola a loro vantaggio, una sostanziale ambiguità in relazione alla propria appartenenza politica, così come è possibile rinvenire confini bizzarri che entrano dentro le città assegnando a differenti signori la loro giurisdizione²².

Accertarsi della complessità dei modi di manifestazione di un confine non significa quindi dichiararne l'inesistenza. Al contrario, il carattere della determinabilità è un dato insito in ogni genere di separazione territoriale. E il ricorso alla *scientia iuris* rappresenterà, per lungo tempo, l'espedito migliore per sostenere la fondatezza delle proprie pretese in caso di conflitto. L'analisi dei principi che i giuristi tra tardo medioevo ed epoca moderna posero alla base del loro discorso sui confini sembra essere, da questo punto di vista, non solo la maniera migliore per conoscere le modalità di composizione dei conflitti, ma anche un utile strumento per verificare, contestualmente, le forme di manifestazione e lo stesso valore di un tracciato di separazione territoriale.

A ben vedere, l'opera di edificazione di questo complesso di regole da parte dei giuristi avvenne in perfetta "solitudine". Privo di un dato testuale predefinito, poiché i libri di Giustiniano si interessano quasi esclusivamente dei confini dei privati²³, il *doctor iuris* dovrà, qui più che altrove, agire attraverso quel processo di interpretazione creativa tipico del suo operare. L'assenza di norme relative ai *fines publici* all'interno del *Corpus Iuris* non lo esime infatti dal ricercare proprio qui (oltre che, ben inteso, nelle fonti canonistiche) il fondamento della legittimità delle proprie *opiniones*. E in questo lavoro di edificazione, dotato dei caratteri della tecnicità del suo sapere, egli sarà in grado di utilizzare i *libri legales* per assecondare le dinamiche della società che lo circonda²⁴.

4. *I confini e le regole della loro determinazione*

Sul piano enunciativo una delle affermazioni che ricorrono con maggiore costanza nelle pagine dei giuristi che si interessarono di confini è il principio della immodificabilità dei *fines publici*. E questo non solo nell'immediatezza di un'usurpazione territoriale, ma anche quando sia passato quel lasso di tempo che, nel caso di questioni sorte *inter particulares*, cioè tra privati, permetterebbe un'acquisizione di nuovo terreno giuridicamente fondata. «Fines publici – scrivono i *doctores* – praescribi non possunt»²⁵. La perentorietà di questa affermazione però, come spesso accade nel modello argomentativo dei giuristi di diritto comune, non esclude la possibilità che attraverso una serie di precisazioni si possa giungere a soluzioni più articolate e più aderenti alla complessità del reale. Il principio dell'immodificabilità (imprescrittibilità) dei *fines publici*, infatti, è operante solo quando i confini siano sicuri nel loro

tracciato originario; quando, al contrario, la memoria degli uomini non è più in grado di individuare un percorso certo sembra preferibile non alterare una situazione che, in qualche modo, essendosi consolidata nel tempo, mostra una sua capacità di durata²⁶.

Il discrimine della rinvenibilità dei segni del confine più risalente (perché un confine è «tanto più giusto quanto è più antico»²⁷) apre così la porta al discorso sulle forme di manifestazione di un confine e sulle modalità attraverso cui esso può essere provato in giudizio, rendendo inoltre possibile, per ciascuna tipologia confinaria, l'enunciazione di un complesso di regole che depotenzi i margini di conflittualità di ogni contestazione.

Nel passare in rassegna i modi attraverso i quali una linea di separazione territoriale può essere tracciata i giuristi non trascurano di considerare le normali pratiche di confinamento. Così alberi, fossati o pietre conficcate nel terreno possono essere considerate le forme più comuni attraverso cui materializzare una linea di confine. Perché questi segni siano però sottratti dal piano dell'insignificanza comunicativa è necessario che rechino delle caratteristiche che rendano esplicito ciò che vogliono manifestare. Così i tronchi degli alberi dovranno essere dotati di particolari incisioni e le pietre disposte in una certa maniera. Le modalità di significazione, riconoscono i giuristi, possono cambiare da paese a paese, ma in ogni caso sarà indispensabile che questi segni non possano essere confusi con altri e in particolare con quelli usati per confinare le proprietà dei privati. Un conto è infatti contendersi la proprietà di un terreno, altro un territorio su cui esercitare la propria giurisdizione²⁸.

Anche carte e documenti possono rivelarsi utili per indicare il passaggio di un confine²⁹. In fondo se la cartografia non è ancora in grado di descrivere con sufficiente approssimazione vasti spazi, a scala più ridotta gli strumenti non mancano. Già Bartolo da Sassoferrato in un suo celebre trattato, intitolato *De Fluminibus*, aveva esposto le regole giuridiche e le modalità tecniche che dovevano essere utilizzate per determinare il passaggio di un confine in presenza di un fiume³⁰. Oltretutto negli atti di concessione o negli accordi stipulati tra le parti (che costituiscono il principale argomento per legittimare ogni rivendicazione territoriale) sono alle volte indicati, anche se non sempre in maniera precisa, i limiti del territorio di ogni comunità o signore.

L'esercizio della *iurisdictio*, poi, è uno dei modi più convincenti per misurare l'estensione dei possedimenti di ciascuno. Milizie di confine, gabellieri, ma anche forme rituali d'esecuzione pubblica (roghi o forche che siano) servono per marcare i propri confini, e questo perché, come scrivono i giuristi, «*limites territorii sunt limites iurisidctionis*» e viceversa³¹.

Il vasto arsenale probatorio messo a disposizione dalle parti in conflitto per poter determinare con precisione la fondatezza delle proprie pretese si coniuga, nel ragionamento dei giuristi, con un'importante precisazione relativa ai principi generali che reggono l'*onus probandi* in tema di liti confinarie. La rigida predeterminazione del valore dimostrativo insito in ogni elemento di prova (connotato tipico del sistema di prova legale edificato dai *doctores* del diritto comune) sembra cedere spazio, quando la controversia riguardi

fines publici, alla necessità di non protrarre per troppo tempo conflitti che hanno una potenzialità degenerativa molto spiccata³². Queste contese, infatti, sono dotate di una rilevante capacità entropica, sia sul piano economico che su quello sociale. Il ricorso all'*arbitrium iudicis* e un generale allentamento delle regole del sistema di prova legale sembrano, da questo punto di vista, la strada migliore per accelerare i tempi del giudizio. In tema di confini, ripetono i giuristi, anche prove dotate di un minor grado di persuasione possono essere utilizzate per sostenere le proprie rivendicazioni.

Il segnalamento dei confini attraverso pratiche pubbliche che ne fissino il tracciato nel ricordo degli uomini (della propria comunità, non meno che di quella confinante) sono molto frequenti. Tali pratiche, in fondo, rinviano a una delle prove più convincenti del passaggio di un tracciato di separazione territoriale: la memoria degli abitanti del luogo.

In ogni contesa di confine documentata, le commissioni arbitrali o i magistrati che si recano sul posto per tentare di dirimere la controversia interrogano con pazienza il maggior numero di testimoni possibile. È attraverso il loro ricordo che è infatti possibile dare significato a una serie di segni e pratiche alle volte controverse.

Da questo punto di vista non è casuale il fatto che nella vasta panoplia dei mezzi probatori messi a disposizione dalla *scientia iuris* spicchi con evidenza del tutto particolare il richiamo alla prova per testimoni (assunta sia nella forma di singole deposizioni testimoniali, sia in una versione ancora più elaborata che chiama in causa la nozione di fatto notorio)³³. Quando commissioni arbitrali o giudici si recano sui posti per l'indispensabile *inspectio ocularis*, attraverso la voce degli abitanti del luogo viene dato spazio a una sorta di geografia "popolare" che narra gli usi, le abitudini consolidate, gli spostamenti e le pratiche esistenziali profondamente radicati nel territorio³⁴. In fondo è come se si chiedesse alla terra stessa quale forma abbia assunto nel lento fluire del tempo, quale spontaneo grado di composizione dei conflitti è inciso nella memoria di intere generazioni. Alle volte, quando lo scontro non ha motivazioni locali, quando non nasce cioè dalla litigiosità confinaria, ma dalle pretese di un potere politico non sempre consapevole delle dinamiche sociali che si articolano sul territorio, nella memoria delle comunità, pur nella consapevolezza di una differenza innegabile, è difficile rinvenire rigide e preclusive linee di separazione territoriale.

Un discorso a parte, ma che non si allontana di molto dalle considerazioni sin qui sviluppate, merita il tema dei confini naturali. Come ricordato poco fa bisogna attendere il declinare dell'epoca convenzionalmente definita moderna per veder attribuito al termine "naturale" un significato nuovo e connotato da una forte carica ideologica. Fino ad allora la parola rimarrà fedele alla sua estensione semantica più immediata. Un confine naturale, scrivono i giuristi, non si differenzia dagli altri confini tracciati dall'uomo se non per il fatto di essere più visibile e più stabile, e per questo più sicuro.

Ma anche i confini naturali (fiumi, mari, laghi o monti che siano) possono essere causa di conflittualità, e questo per almeno due ordini di motivazioni.

In primo luogo, infatti, la loro stabilità e chiarezza divisoria è solo apparente. Fiumi e laghi, ad esempio, si mostrano spesso abbastanza irrequieti nel corso o nella dimensione, tanto da dover consigliare un'analisi approfondita delle possibili trasformazioni morfologiche che possono riguardarli. E anche le stesse montagne, immobili nella loro fisionomia, richiedono alcune precisazioni nelle prescrizioni che debbono presiedere alla spartizione territoriale che le riguarda. In secondo luogo deve essere considerato il fatto che le regole divisorie dettate per tali confini (linea mediana di scorrimento del fiume o dell'estensione lacustre, linea del *divortium aquarum* per le montagne, cento miglia di profondità per le acque del mare) hanno solo un valore indicativo e ammettono numerose eccezioni. Eccezioni che non sono tutte formulabili sul piano dell'astratta previsione ma che rinviano, anche in questo caso, a un lento consolidarsi di prassi e di abitudini che portano tutti coloro che abitano quei luoghi a non ricordare più una situazione diversa da quella praticata³⁵.

Profili di particolare complessità, in epoca medievale, presenta poi l'organizzazione del territorio delle città. In genere l'articolazione del loro spazio è un'articolazione complessa (nell'Italia dei comuni più ancora che altrove). Una cerchia muraria (peraltro soggetta a progressivi processi d'espansione) individua lo spazio urbano. All'esterno delle mura le ultime propaggini abitative delineano il *suburbium*, oltre si estende il contado³⁶. Al di là della semplificazione insita in questo tipo di descrizione, ciò che interessa notare è il fatto che quando i giuristi parlano dello spazio cittadino si rendono ben conto del fatto che hanno a che fare con una configurazione del territorio abbastanza complicata. Anche a volersi limitare a un tema specifico come quello dell'espulsione di un soggetto dalla città (ma anche per l'esercizio di una professione o di un'attività economica ritenuta nociva possono valere le stesse considerazioni) bisogna aver chiaro quale è il limite oltre il quale lo si vuole confinare. Alle volte i provvedimenti d'espulsione possono essere controversi a questo proposito. In assenza di esplicite dichiarazioni si può infatti dubitare del fatto che essi si rivolgano al limitato ambito definito dalla cerchia muraria dell'epoca in cui furono emanati, o allo spazio definito dalle mura attuali, o, ancora, allo spazio a più densa concentrazione abitativa (includendo anche il *suburbium*), o alla *civitas* comprensiva del suo contado.

Anche in questo caso il giurista sarà chiamato a declinare una serie di regole ermeneutiche che si facciano carico della complessità confinaria del territorio di una città. Tra tali regole sembra di rilievo particolare quella che si riferisce al contenuto del provvedimento. In generale, scrivono i giuristi, una disposizione *favorabilis* deve essere applicata all'ambito territoriale più vasto possibile, una *odiosa*, al contrario, deve trovare un'applicazione spaziale più limitata. Seguendo tale criterio i provvedimenti d'espulsione (chiaramente *odiosi*) dovrebbero avere un più ristretta sfera d'applicazione. Ma anche in questo caso i *doctores* non mancano di formulare indicazioni capaci di aggiustare la portata della norma. Se questa scelta interpretativa portasse infatti a frustrare gli effetti che con il provvedimento si vogliono raggiungere, la regola

ora esposta non potrebbe che essere soggetta a una indispensabile deroga. La scomunica che colpisce il lebbroso che si introduca in una città deve, per questa ragione, aver riguardo allo spazio abitativo inteso nella sua accezione più ampia, così come la sanzione che colpisce un *doctor*, vietandogli di insegnare in città, non può essere facilmente elusa tenendo il proprio insegnamento a ridosso della cinta muraria³⁷.

Le cose, com'è chiaro, si complicano ulteriormente ai margini di questi territori dove le linee di demarcazione dei possedimenti di ciascuna città si possono confondere tra di loro determinando l'esistenza di margini di ambiguità e di confusione.

C'è un aneddoto che circola tra i giuristi (e forse non solo tra questi) quando il medioevo è prossimo a sfumare. Vi è coinvolto il buffone Gonnella il quale, bandito sotto pena capitale dal territorio, di Verona, vi rientra su di un carro coperto di terra prelevata a Ferrara sostenendo di non contravvenire al divieto perché, appunto, su terreno ferrarese³⁸. Al di là dell'intento derisorio e di scherno manifestato da questa trovata, la divertente *pièce* sembra riflettere, anche se in maniera grottesca, la complessità dei principii che governano la territorialità politica medievale e i non meno complicati problemi suscitati dal suo confinamento³⁹.

Al termine di questo discorso non è difficile concludere che, in generale, lo spazio politico tra tardo medioevo ed epoca moderna è solcato da innumerevoli confini. Alcuni definiti, altri molto più labili nel loro tracciato, alcuni perennemente contestati, altri vissuti in maniera pacifica e frutto di una lenta sedimentazione. Confini che spesso è più inutile che impossibile tracciare in astratto. Solo a partire dalla fine del XVIII secolo, quando cioè il processo di riformulazione dei contenuti della sovranità territoriale potrà dirsi definitivamente avviato verso una sua univoca soluzione, le linee di separazione si addenseranno ai margini dei territori degli stati reclamando una loro definizione e impenetrabilità del tutto sconosciuta ai secoli precedenti.

Note

¹ Scrive a questo proposito Ronnie Ellenblum: «The modern state, unlike medieval political entities, is defined by its border and modern borders outline a range of attributes which are characteristic of the modern state alone» (R. Ellenblum, *Were there Borders and Borderlines in the Middle Ages? The Example of the Latin Kingdom of Jerusalem*, in *Medieval Frontiers: concepts and practices*, edited by D. Abulafia and N. Berend, Aldershot Hants 2002, p. 108).

² Sulla nozione di pluriordinalità medievale è d'obbligo il rinvio a P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995.

³ G. Lombardi, *Spazio e frontiera. Tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali tra storia e diritto*, in *La frontiera da Stato a nazione. Il caso Piemonte*, a cura di C. Ossola, C. Raffestin, M. Ricciardi, Roma 1987, pp. 385-406.

⁴ Il primo volume della *Anthropogeographie* di Friedrich Ratzel apparve a Stoccarda nel 1882, poi in una seconda edizione interamente rifatta nel 1889 (tradotto in italiano col titolo *Geografia dell'Uomo*, Torino 1914); il secondo volume apparve nel 1891. Nel 1897 fu pubblicata la *Politische Geographie*, che ebbe una seconda edizione assai modificata nel 1901. La trattazione di alcuni argomenti, oscura ed involuta nell'opera di Ratzel, ebbe poi una più chiara sistemazione nell'opera in due volumi *Die Erde und das Leben*, Leipzig, 1901-1902 (traduzione italiana *La terra e la vita. Geografia comparativa*, Torino 1905-1907; alle pp. 737-739 del secondo volume di quest'opera si può vedere riassunta l'idea ratzeliana del confine inteso come regione avente sue proprie caratteristiche).

⁵ In particolare si rinvia a F. J. Turner, *The Frontier in American History*, New York 1920.

⁶ Si vedano, a questo proposito: C. B. Fawcett, *Frontiers. A Study in Political Geography*, Oxford 1918; C. Vallaux, *Le sol et l'État*, Paris 1911; J. Ancel, *Géographie des frontières*, Paris 1938.

⁷ K. Haushofer, *Grenzen in ihrer geographischen und politischen Bedeutung*, Berlin 1927.

⁸ Una rivalutazione della nozione di frontiera lineare viene operata da importanti autori come M. Sorre, *Les fondements de la géographie humaine*, Paris 1948, II, p. 120; J. Gottmann, *La politique des États et leur géographie*, Paris 1952, p. 121.

⁹ Sui tratti salienti sviluppati dalla cultura politica otto-novecentesca a proposito del tema dello stato si rinvia a M. Fioravanti, *Stato: dottrine generali e storiografia*, in *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino 1993, pp. 16 sgg., già pubblicato in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1990, 43, pp. 708-758, voce *Stato (storia)*.

¹⁰ C. Raffestin, *Per una geografia del potere*, trad. it. Milano 1983, p. 35.

¹¹ Per uno sguardo d'insieme, capace di comprendere varie tradizioni (giudaica, confuciana, cristiana, islamica, liberale) si veda *State, Nations and Borders. The Ethics of Making Boundaries*, edited by A. Buchanan, M. Moore, Cambridge 2003, ed il *dossier* pubblicato nella rivista «Annales» dedicato a *Les espaces frontières*, con interventi di M. Shōsuke, N. Berend, C. Lamouroux, J. C. Garavaglia, D. Nordman («Annales HSS», 58 (2003), pp. 981-1053).

¹² P. Zanini, *Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali*, Milano 1997, pp. 5-8.

¹³ E. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, II, *Potere, diritto, religione*, trad. it. Torino 1976, pp. 294-295. Ragionando sull'etimologia della parola *nomos*, Schmitt segnala l'origine «terranea» della parola. «La parola greca che designa la prima misurazione, da cui derivano tutti gli altri gli altri criteri di misura; la prima occupazione di terra, con relativa divisione e ripartizione dello spazio; la suddivisione e distribuzione originaria è *nomos*». Da ciò la consapevolezza del fatto che il «diritto e la pace poggiano originariamente su delimitazioni in senso spaziale» (C. Schmitt, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello jus publicum Europaeum*, trad. it., Milano 1998, pp. 55 e 65).

¹⁴ Sul ruolo polifunzionale dei confini, anche non territoriali, si vedano R. Strassoldo, *Boundaries in Sociological Theory: a Reassessment*, in *Cooperation and Conflict in Border Areas*, a cura di R. Strassoldo e G. Delli Zotti, Milano 1982, pp. 245-271; e, nello stesso volume, N. Luhmann, *Territorial Borders as System Boundaries*, pp. 235-245.

¹⁵ Una bibliografia essenziale, sul tema specifico, può essere vista in Ellenblum, *Were there Borders and Borderlines in the Middle Ages?* cit., p. 107, note 6 e 7.

¹⁶ Per ciò che riguarda la scienza cartografica medievale e la sua capacità di rappresentazione dei territori possono essere visti: D. Nordman, *La connaissance géographique de l'État*, in *L'État moderne: le droit, l'espace et les formes de l'État*, a cura di N. Coulet, J. Ph. Genet, Paris 1990, pp. 175-188; P. Arnaud, *Images et représentations dans la cartographie du bas Moyen-Age*, in *Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del bassomedioevo* (Atti del XXXII Convegno storico

internazionale, Todi, 8-11 ottobre 1995), Spoleto 1996, pp. 129-153; nello stesso volume A. D. Von Den Brincken, *Mappe del cielo e della terra: l'orientamento nel basso medioevo*, pp. 81-96; P. Gautier-Dalché, *De la liste à la carte: limite et frontière dans la géographie et la cartographie de l'Occident médiéval*, in *Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen-Age*, Castrum 4, Actes du colloque d'Erice-Trapani, 18-25 settembre, a cura di J. M. Poisson, Rome-Madrid 1992, pp. 18-31.

¹⁷ D. Nordman, *Frontières de France. De l'espace au territoire, XVI-XIXsiècle*, Paris 1998, *passim*.

¹⁸ Il *limes*, scriveva Giovanni d'Andrea, poteva essere segnato attraverso pietre di confine (Giovanni d'Andrea, *In tertium Decretalium librum novella commentaria*, Venetiis 1612, c. *Super eo*, tit. *De parochiis et alienis parochianis*, n. 2), ma allo stesso modo i confini potevano essere indicati «per flumina et rivus aquarum, per castella et per villas, puta castrum vel villa sit unius dioecesis, citra vero sit alterius, quandoque etiam distinguuntur per montes, ut totus mons sit unius dioecesis, reliquus alterius, quandoque per cacumina montium, ut scilicet illa sint limina vel limitationes» (Giovanni d'Andrea, *In secundum Decretalium librum novella commentaria*, Venetiis 1612., c. *Cum causam*, tit. *De probationibus*, n. 2). Ed era proprio questa possibile profondità del confine che poteva, per il Panormitano, far sorgere dei dubbi circa il regime giuridico delle cose poste al confine (Niccolò Tedeschi, *Commentaria in tertium Decretalium librum*, Venetiis 1588, c. *Super eo*, tit. *De parochiis et alienis parochianis*, n. 5). «Provincias, territoria, episcopatus ac dioeceses – scriveva Girolamo del Monte riassumendo considerazioni già espresse da autori come Giovanni d'Andrea, Baldo degli Ubaldi, Paride del Pozzo e Felino Sandei – dividi et terminari per vias regales, flumina, montes, valles et lapides vel signa multum apparentia (...), quando ponuntur lapides pro confinibus requiritur quod sint immobiles et affixi in modo terminorum, vel quod lapides mobiles habeant alios parvos lapides ibi affixos supra terram, qui vocantur iudices ostendentes locum quem confinant» (Girolamo del Monte, *Tractatus de finibus regendis civitatum, castrorum*, Venetiis 1574, c. XVII, nn. 1-4).

¹⁹ Per Daniel Nordman l'idea di confine naturale, nel XVI e XVII secolo, è ancora fortemente ancorata alla sua dimensione storica. Solo nel corso del '700, progressivamente, è possibile assistere, in tema di confini, ad una sorta di affrancamento della natura dalla storia (Nordman, *Frontières de France* cit., pp. 63-66 e pp. 88-122).

²⁰ B. Geremek, *L'emarginato*, in *L'uomo medievale*, a cura di J. Le Goff, trad. it. Roma-Bari 1990, pp. 392-421, ed anche *Mendicanti e miserabili nell'Europa moderna (1350-1600)*, trad. it. Roma 1985, pp. 86-87.

²¹ «Et omnino adde – scriveva Felino Sandei – quod si fit mensio de habitantibus in certa regione, vel provincia, non comprehenduntur habitantes in confinibus (...) per quod sequitur (...) quod in materia stricta emanante super provincia Tusciae, Lombardiae, Romandiolae et Marchiae Trivisanae non includetur Bononia, quia est sita in confinio istarum quatuor provinciarum». Allo stesso modo «statutum prohibens mulierem contrahere sine consensu propinquorum, non extenditur ad participantem de duplici sexu, quia non est proprie mulier, sed homo mixtus. Unde dicitur Hermaphroditus» (Felino Sandei, *Commentariorum ad V libros Decretalium pars prima* cit., c. *Rodulphus*, tit. *De rescriptis*, v. *Caeterum*, n. 20).

²² Il caso del villaggio di Clinchamp, nella Haute-Marne, studiato alla fine XIX secolo da Emile Duvernoy (E. Duvernoy, *Un règlement de frontières entre la France et le Barrois en 1500*, in «Annales de l'Est», 2 (1888), pp. 553 e sgg.) è stato oggetto dell'attenzione di numerosi autori (tra gli altri R. Dion, *Les frontières de la France*, Paris 1947, p. 45; P. de Lapradelle, *La Frontière*, Paris 1928, p. 56, n. 2; L. Febvre, *Limites et frontières*, in «Annales ESC», 2 (1947), 2, pp. 205-206, per il quale la situazione di Clinchamp non rappresenta però un'eccezione. Lungo i confini della Francia vi sono altri territori che conoscono una storia non molto dissimile da questo paese. In queste zone si costituiscono luoghi d'asilo o di rifugio. Nel XVI secolo esse possono rappresentare anche il riparo per coloro che si convertono al cristianesimo riformato). Questo complessa trama di confini, scrive Daniel Nordman, sarà destinata a perdurare per lunghi secoli. Nel momento in cui ci si recherà sui territori per demarcare precise linee di confine ci si accorgerà che l'operazione non è semplicissima. Per esempio tra la Moselle e la Sarres si trova una regione la cui geografia è estremamente complessa. Una specie di trapezio, dice una memoria del 1737, di centoventidue borghi o villaggi di dominazione differente (ventisette dipendono dal principato di Treviri, ventinove dalla Francia e, contemporaneamente, dal Lorenese, diciotto dalla Francia e dal ducato di Lussemburgo, sedici dal Lorenese e, contemporaneamente, da Treviro). Paesi indivisi, margini indeterminati, *res nullius*, se si vuole, sostiene Nordman. Villaggi bipartiti o tripartiti. Ma queste comunità comprendono delle case, dei sudditi che dipendono ciascuno da una distinta

sovranità, chiaramente designata, persino nei minimi particolari. Non c'è un'assenza di confini. In altre parole i confini non sono confusi, ma complessi (D. Nordman, *Des limites d'État aux frontières nationales*, in *Les Lieux de mémoire*, a cura di P. Nora, Paris 1997, I, p. 1134).

²³ Sui rapporti di vicinato in ambito privatistico si veda N. Sarti, *Inter vicinos praesumitur aemulatio. Le dinamiche dei rapporti di vicinato nell'esperienza del diritto comune*, Milano 2003, pp. 99 sgg.

²⁴ Sul punto si rinvia alle considerazioni sviluppate da Grossi, *L'ordine giuridico medievale* cit., pp. 162 sgg.

²⁵ Girolamo del Monte, *Tractatus de finibus* cit., c. LXXVI.

²⁶ Op. cit., c. LXXVI, nn. 15-20.

²⁷ Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum volumen primum*, Venetiis 1580, cons. CCCCXX, n. 5. Nel caso di impossibilità di determinare il possesso più antico, continuava Baldo, doveva prevalere, tra i due contendenti, quello che avesse potuto vantare un titolo sul quale fondare il proprio diritto (n. 8). In senso analogo Paride del Pozzo, *Tractatus de finibus*, in *Tractatus insignis De reintegratione feudorum, De finibus et modo decidendi questiones confinium territorium, De verborum significatione in materia reintegrationis*, Neapoli 1544, c. *In finibus antiquis*, n. 1 e Girolamo del Monte, *Tractatus de finibus* cit., c. LXVII, nn. 1 e sgg.). La stessa nozione di *antiquitas*, per la sua capacità di produrre effetti giuridici di rilievo (non ultimo quello di trasformare una prova imperfetta in una prova piena), andava qualificata in diritto. Pur non senza contrasti, scriveva Girolamo del Monte, la *communis opinio* si era andata orientando nel senso di definire un fatto antico se accaduto da almeno cento anni. L'aver scelto questo lasso di tempo veniva giustificato con il fatto che «hoc est longevae vitae hominum cursus» (Girolamo del Monte, *Tractatus de finibus* cit., c. LXX, nn. 1 e sgg.).

²⁸ Pier Filippo della Corgna, *Consiliorum primum volumen*, Venetiis 1534, cons. CCCXXXIII, n. 8. Anche se sul piano del segnalamento qualche perplessità poteva comunque sorgere. Paolo di Castro, ad esempio, nell'individuare gli elementi che distinguevano i confini privati da quelli pubblici si limitava a scrivere che questi ultimi dovevano essere «notabiliores (...) quam cum fuerint [positi] ad distinctionem dominorum» (Paolo di Castro, *In primam Digesti veteris partem commentaria*, Venetiis 1534, l. *Ex hoc iure*, tit. *De iustitia et iute*, n. 24). Scriveva a questo proposito Girolamo del Monte che «territorium limites differunt a finibus vicinalibus et ab eis dinoscuntur longitudine, grassitudine et ex guardiis». Cosa utile da sapersi, continuava il giurista, poiché egli stesso aveva visto assai spesso allegare dalle parti confini di piccoli campi come fossero confini di territori (Girolamo del Monte, *Tractatus de finibus* cit., c. XVIII, nn. 6-7).

²⁹ Scriveva Baldo a questo proposito: «in factis antiquis nulla est melior probatio instrumentorum» (Baldo degli Ubaldi, *In Decretalium volumen commentaria*, Venetiis 1595, c. *Cum causam*, tit. *De probationibus*, n. 3).

³⁰ *Tractatus De fluminibus, seu Tyberiadis et alluvione*, in *Consilia, Quaestiones et Tractatus Bartoli a Saxoferrato*, Venetiis 1575.

³¹ Giacomo del Pozzo, *Allegatio pro Communitate terrae Valentiae contra Communitatem Sancti Salvatoris*, in *Allegationes celeberrimorum doctissimorum iurisconsultorum Iacobi de Puteo pro Communitate terrae Valentiae et Luchini de Curte pro Communitate Sancti Salvatoris in materia confinaria*, Venetiis 1574, n. 24. Sul complesso rapporto giurisdizione territorio nella dottrina tardo medievale si rinvia a P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*, Milano 2001, pp. 83 sgg. e pp. 170 sgg.

³² Girolamo del Monte, *Tractatus de finibus* cit., c. L, nn. 2-11.

³³ L'assunto era generalmente circolante sia in ambito canonistico sia in ambito civilistico. Si vedano, tra gli altri: Innocenzo IV, *In V libros Decretalium commentaria*, Venetiis 1570, c. *Cum causam*, tit. *De Probationibus*, n. 2; Giovanni d'Andrea, *In secundum Decretalium librum novella commentaria*, Venetiis 1612, c. *Cum causam*, tit., *De probationibus*, n. 4; Gui Pape, *Decisiones*, Genevae 1667, quae. CXCIII, *De probatione confinium et limitum*, n. 2; Baldo degli Ubaldi, *In Decretalium volumen commentaria* cit., c. *Cum causam*, tit. *De probationibus*, nn. 1 e 7; Mariano e Bartolomeo Sozzini, *Consiliorum seu potius responsorum volumen primum*, Venetiis 1579, cons. LXXXVI, n. 2 e *volumen secundum*, cons. CLXXXVII, n. 6; Paride del Pozzo, *De finibus* cit., c. *Quia plerumque*, n. 8 e c. *Quia in materia*, n. 3; Girolamo del Monte, *Tractatus de finibus* cit., c. LV, n. 10.

³⁴ Nordman, *De limites d'État aux frontières nationales* cit., p. 1135.

³⁵ «Fines iurisdictionis – scriveva Bartolomeo Sozzini – alluvione non mutantur (...), ergo stat quod fines domini particularium extenduntur et non iurisdictionis, et sic qui fundat se in finibus

iurisdictionis non habet fundatam intentionem in dominio particularium (...). Sed omnia ista redduntur clariora ex longissima possessione, et consequenter ex praescriptione longissimi temporis, per quam censeretur praescriptum omni iuri» (Mariano e Bartolomeo Sozzini, *Consiliorum seu potius responsorum volumen primum* cit., cons. CXXVII, n. 6). Anche la separazione di un territorio montuoso per versanti era, come aveva ricordato Innocenzo IV, solo un'eventualità: «limites (...) quandoque etiam distinguuntur per montes, ut totus mons sit unius dioecesis, reliquum alterius, quandoque per cacumina montium, ut scilicet illa sint limina vel limitationes» (Innocenzo IV, *In V libros Decretalium commentaria* cit., c. *Cum causam*, tit. *De probationibus*, n. 2). Era necessario, infatti, verificare come si fosse stabilizzata la condizione dei luoghi. Il tema della prescrizione di una prerogativa nelle acque del mare veniva affrontato, tra gli altri, da Bartolomeo Cipolla il quale, nell'illustrare le possibili soluzioni da dare ai singoli casi posti all'attenzione del lettore, pur partendo da un'iniziale risposta negativa tendeva, in generale, ad ammettere la prescrizione nell'ipotesi in cui si fosse trattato dell'esercizio di un diritto risalente ad un tempo così lontano da non avere memoria del contrario. Così, sulla base di questo presupposto, veneziani e genovesi potevano ben vantare una loro giurisdizione esclusiva sui rispettivi golfi. Anche per ciò che riguardava l'acquisizione di un vero e proprio *dominium* sul mare l'istituto della prescrizione immemorabile poteva svolgere i suoi effetti (Bartolomeo Cipolla, *Tractatus de servitutibus rusticorum praediorum*, in *Varii Tractatus Bartholomei Caepollae Veronensis*, Venetiis 1571, c. XXVI, nn. 5-8). Su quest'ultimo punto Baldo si era espresso però in forma lapidaria, negando ogni possibilità di acquisire per prescrizione la proprietà di una porzione di mare. Così anche la permanenza di un soggetto, persino per mille anni, sui flutti del mare non gli avrebbe fatto acquistare la *perpetua proprietates* di questo spazio (Baldo degli Ubaldi, *In primam Digesti veteris partem commentaria*, Venetiis 1577, l. *Item lapilli*, tit. *De divisio rerum et qualitate*, n. 1).

³⁶ Sulla complessa fisionomia giuridica della città tardo medievale si veda G. Chioldi, *Tra la civitas e il comitatus: i suburbi nella dottrina del diritto comune*, in *Itinera. I percorsi dell'uomo dall'antichità ad oggi*, II, *Dal suburbium al faubourg: evoluzione di una realtà urbana*, a cura di M. V. Antico Gallina, Milano 2000, pp. 191-285.

³⁷ In materia penale, dovendosi giudicare *odiosae* le sue disposizioni, non si poteva, in genere, produrre un effetto espansivo. Baldo negava, ad esempio, che la concessione dell'*arbitrium* attribuito al podestà per la commissione dei reati perpetrati *in civitate* potesse estendersi anche nei suburbi e nel contado poiché esso era «*extraordinarium et contra ius commune*» (Baldo degli Ubaldi, *In Decretalium volumen commentaria* cit., c. *Rodulphus*, tit., *De rescriptis*, n. 15). Così come le proibizioni relative ad una città non potevano estendersi al suo territorio (Baldo degli Ubaldi, *In primam Digesti veteris partem commentaria* cit., l. *Omnia*, tit. *De officio praefecti urbis*, n. 2 *in initio*). Ma la capacità espansive di alcune disposizioni proibitive aveva trovato ampio spazio nelle fonti canonistiche. Con la decretale *Si civitas* (assai utilizzata dai giuristi del diritto comune per la formulazione dei principi identificativi degli spazi urbani) Bonifacio VIII aveva stabilito che un interdetto emanato contro una città, una *villa* o un *castrum* doveva ritenersi applicabile anche nella zona limitrofa dell'aggregato urbano, per evitare di renderne facilmente eludibile il contenuto (*Sextus*, 5, 11, 17). Sulla scorta di questo principio lo stesso Baldo aveva ritenuto che la scomunica rivolta ai lebbrosi che si trattenevano in città si estendesse anche ai suburbi (Baldo degli Ubaldi, *In Decretalium volumen commentaria* cit., c. *Significavit*, tit. *De rescriptis*, n. 17). In generale i divieti di esercitare un'attività nel perimetro cittadino dovevano essere considerati estesi oltre le mura in ragione della *ratio prohibitionis*. Così, scriveva Felino Sandei «*Videmus enim in plerisque civitatibus esse prohibitum ne in eis possit exerceri ars faciendi coria propter fetorem et tamen exercetur in suburbiis. Et aliquando prohibentur certae carnes vendi in civitate, et tamen venduntur in suburbiis, quia ratio prohibitionis non militat*». Assai singolare sembrava, a questo proposito, la posizione di Bartolomeo da Saliceto circa la limitazione del divieto di *legere leges* fatta ad un *doctor iuris* al solo perimetro urbano intramurario (Bartolomeo da Saliceto, *In secundam Digesti veteris partem commentaria*, Venetiis 1574, l. *Qui pacto*, tit. *De servis exportandis*). L'opinione di questo autore, lasciava intendere Sandei, era però viziata da vicende personali («*et forte accedit casus in persona sua, quando confinatus fuit ad civitatem Paduanam*» (Felino Sandei, *Commentariorum ad V libros Decretalium pars prima* cit., c. *Rodulphus*, tit. *De rescriptis*, n. 4). In materia penale, come in tema di proibizioni, la *ratio* della norma e la possibilità di eluderne gli effetti autorizzavano un'interpretazione estensiva del suo contenuto, nonostante ci trovasse in presenza di una materia odiosa, e quindi *restringibilis* (sul punto, in termini riassuntivi, Jacopo Menocchio, *De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis libri duo*, Coloniae Agrippinae 1587, lib. I, *quae*. XCIX).

³⁸ Riportava Angelo degli Ubaldi che il buffone Gonnella «*cum esset bannitus per dominum Veronensem in capite si pedem mitteret in territorio suo et ipse fecit se duci super plastrum*

explantatum de terra territorii Ferrariensis et comparuit coram domino se offerens non posuisse pedem in suo territorio» (Angelo degli Ubaldi, *In primam Digesti veteris partem commentaria*, Augustae Taurinorum 1580, l. *Qui sella*, tit. *De servitutibus rusticorum praediorum*, n. 1). La vicenda è narrata anche da Bartolomeo Cipolla, per quanto non vi è un'esatta coincidenza nell'indicazione dei luoghi in cui il fatto si era consumato Bartolomeo Cipolla, *Tractatus de servitutibus rusticorum praediorum*, in *Varii tractatus* cit., pp. 75r-151v, c. XLIII, n. 8).

³⁹ Sui principii della territorialità politica in Antico Regime si veda A. M. Hespanha, *L'espace politique dans l'ancien régime*, in *Estudos em Homenagem aos Profs. Doutores M. Paulo Merêa e G. Braga da Cruz*, II, in «Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra», 58 (1982), pp. 445-510.